


COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA



- Approvato con DELIBERA CC 84 DEL 20/12/2013;
- Pubblicato al n°33 dell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17/01/2014 al 01/02/2014
- Entrato in vigore il 2/3/2014



Comune di San Gavino Monreale



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di C.C. n. 84 del 20/12/2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Articolo 3 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Articolo 4 – Disciplina anti-bullismo.

Articolo 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Articolo 6 – Accensioni pericolose ed esalazioni moleste

Articolo 7 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

Articolo 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Articolo 9 - Cautele per oggetti sospesi e stillicidio di liquidi

Articolo 10 - Trasporto di oggetti pericolosi e porto di merci

Articolo 11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Articolo 12 - Contrasto all'omessa custodia e manutenzione di edifici privati dismessi e di aree scoperte private dismesse al fine di prevenire occupazioni abusive

Articolo 13 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE, PUBBLICO DECORO E SICUREZZA

Articolo 14 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro e sicurezza

Articolo 15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Articolo 16 - Contrasto alle azioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato

Articolo 17 - Contrasto all'accattonaggio molesto ed invasivo sulle strade, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Divieto di acquisto o di accettazione di oggetti o merce

Articolo 18 – Uso del suolo pubblico

Articolo 19 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

Articolo 20 – Somministrazione di alimenti e/o bevande all'esterno degli esercizi

Articolo 21 - Recinzione e manutenzione terreni

Articolo 22 - Tende, luci, insegne, vetrine, targhe e monumenti

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Articolo 23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Articolo 24 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

Articolo. 25 – Rumori e schiamazzi in sede stradale

Articolo. 26 - Abitazioni private e regolamenti condominiali

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SPAZI ED AREE A VERDE PUBBLICO

Articolo 27 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

TITOLO IV - NORME SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN RIFERIMENTO ALLA CORRETTA CONVIVENZA CIVILE

Articolo 28 - Premessa

Articolo 29 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Articolo 30 - Negozi e articoli per soli adulti

Articolo 31 - Obbligo di vendita delle merci esposte e manutenzione dei bagni

Articolo 32 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi

Articolo 33 - Raccolta stracci ed altri materiali

Articolo 34 - Regolazione della condotta degli avventori delle attività economiche

Articolo 35 - Conferimento rifiuti per le attività di cui al presente titolo

Articolo 36 - Attività di produzione alimenti mediante l'utilizzo di forni

Articolo 37 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

Articolo 38 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Articolo 39 - Attività produttive in esercizio continuativo

Articolo 40 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

Articolo 41 - Esibizione dei titoli per l'esercizio delle attività

TITOLO V - ANIMALI

Articolo 42 - – Detenzione animali domestici e cani da guardia

Articolo 43 – Concentramento di animali nell'agglomerato urbano.

Articolo. 44. Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

Articolo 45 – Azioni per il contenimento della nidificazione e della sosta dei colombi urbani

TITOLO VI – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 46 – Cortei funebri

Articolo 47 - Processioni, cortei e cerimonie

TITOLO VII - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATIVI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATIVI

Articolo 48 - Sistema sanzionatorio

Articolo - 49 - Sanzioni

Articolo -50 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Articolo- 51 – Ripristino o rimozione delle opere abusive

TITOLO VIII – ABROGAZIONI

Articolo 52 - Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possono recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la sicurezza urbana, la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112.

2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;

3. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana: bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- b) incolumità pubblica: l'integrità fisica della popolazione;

c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

d) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

e) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché di ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte;

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Articolo 3 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di essere causa diretta o per il tramite di altri mezzi ivi compresi animali, di pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. E' fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando, anche con oggetti e/o cose mobili, gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono, con apposite prescrizioni, il rispetto di quanto prescritto dal presente comma.

Articolo 4 – Disciplina anti-bullismo.

1. E' vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze o nelle loro immediate vicinanze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale o dell'Amministrazione Provinciale nonché in tutte le aree pubbliche, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi *de quibus*, dovrà essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.

3. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 co. 1 L. 689/1981 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.

4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. Gli agenti predetti qualora ravvisassero pertanto nei comportamenti in predicato l'elemento oggettivo e soggettivo di qualsivoglia reato provvederanno a norma dell'art. 347 c.p.p..

5. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

6. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

Articolo 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare volontariamente sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche, recando fastidio a chiunque.

2 E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonchè azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchioni, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

3. E' fatto obbligo ai veicoli in transito sulle strade ricoperte d'acqua di rallentare adeguatamente al fine di evitare, in presenza di pedoni o ciclisti, che gli schizzi d'acqua investano questi imbrattandoli.

Articolo 6 – Accensioni pericolose ed esalazioni moleste

1. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali in materia di tutela ambientale e di prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico è fatto divieto di bruciare in luogo aperto foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Qualora le disposizioni di cui sopra ammettano, anche solo in determinate zone del territorio, tali attività, le stesse dovranno essere svolte in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, è ammessa l'accensione di fuochi in caso di manifestazioni pubbliche e in occasione di rinnovo di eventi di tradizione popolare nel rispetto delle disposizioni in materia di intrattenimenti di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

2. L'uso di bracieri e di caminetti e simili manufatti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo ovvero fumi o odori che superino la normale tollerabilità.

3 E' fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, di produrre esalazioni moleste o l'emissione di fuligini e/o polveri verso luoghi pubblici o privati.

4.E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura ed ogni altra attività potenzialmente pericolosa verso terzi dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà. Sono fatte salve le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

Articolo 7 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque, salvo i casi di attività autorizzate, di fare accensioni pericolose in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
3. E' vietato usare o lanciare petardi o materiale pirotecnico in presenza di persone o di animali.

Articolo 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. La collocazione o l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'accesso di estranei a proprietà private o per la difesa di beni con accorgimenti tali da procurare danni a chi si disponesse ad introdurvisi illecitamente quali filo spinato, cocci di vetro, punte di metallo, animali da difesa, inferriate a punta viva e, più in generale, di ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare generalizzato pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Articolo 9 - Cautele per oggetti sospesi e stillicidio di liquidi

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso e/o rivolto verso aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone in transito.
2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi verso terzi o luoghi pubblici, realizzato anche con oggetti o indumenti stesi, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Articolo 10 - Trasporto di oggetti pericolosi e porto di merci.

1. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa sul porto e la detenzione delle armi, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività in transito nei luoghi adiacenti a quelli ove l'attività stessa viene svolta.

Articolo 11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel successivo articolo 12 del presente Regolamento e nel vigente Regolamento Edilizio, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli e danni verso terzi.
2. I proprietari degli immobili o gli amministratori di condominio devono rimuovere scritte, decorazioni, graffiti, disegni o imbrattamenti, anche apposti da terzi, dagli edifici e dalle loro pertinenze.
3. In caso di temporaneo non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso svolgendo, nel tempo, una costante attività di vigilanza sugli stessi al fine di prevenire le intrusioni ed occupazioni di cui sopra.
4. I pozzi, le vasche, le cisterne costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private , devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali oggetti o materiali di qualsiasi natura.
5. L'installazione di macchinari a motore o comunque a funzionamento rumoroso a scopo produttivo o per uso amatoriale, qualora ammessa negli edifici, deve essere effettuata a regola d'arte e secondo le normative vigenti, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
6. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Il Sindaco, al fine di tutelare la salute degli occupanti, può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.

Articolo 12 - Contrasto all'omessa custodia e manutenzione di edifici privati dismessi e di aree scoperte private dismesse al fine di prevenire occupazioni abusive

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 11 è fatto obbligo ai proprietari di stabili privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili ed indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla loro custodia e alla manutenzione, al fine di prevenire episodi di degrado urbano, le occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora e/o di persone sprovviste di legittimo titolo alla permanenza sul territorio dello Stato, nonché di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

2. E' fatto altresì obbligo ai proprietari delle aree e/o terreni di cui al comma 1:

a) di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al comma 1

b) di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza gli stabili e le aree scoperte di cui al comma 1

c) di provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree e negli stabili di cui al comma 1 nonché allo smaltimento dei residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

3. Ai fini del presente articolo si considerano dismessi gli stabili privati, sia in precedenza adibiti a privata dimora, sia ad attività produttive, le aree private scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo o produttivo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario e anagrafico, ovvero all'interno dei quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

4. Il presente articolo non si applica agli stabili adibiti a privata dimora o ad attività produttive solo per periodi saltuari nel corso dell'anno e per i quali, comunque, non sia stato acclarato un manifesto ed evidente stato di abbandono.

Articolo 13 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate, monumenti, lampioni, fontane e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE, PUBBLICO DECORO E SICUREZZA

Articolo 14 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro e sicurezza

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, salva l'applicazione

delle sanzioni previste per legge, può ricercare e/o proporre soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

3. In relazione al conferimento rifiuti per l'attività di raccolta è fatto obbligo a chiunque di osservare le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in materia di raccolta differenziata e separazione delle varie frazioni. Il personale del Comando Polizia Locale, anche avvalendosi del personale dell'Area Tecnica e/o della Società incaricata del ritiro può effettuare, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy, ispezioni ai sensi della Legge 689/81 all'interno dei sacchi e dei contenitori al solo fine di appurare le effettive responsabilità in ordine alle errate modalità di effettuazione della raccolta differenziata o, comunque di conferimento rifiuti. Qualora la mancata osservanza delle norme di cui al presente comma sia imputabile ad un condominio, la violazione è validamente contestata all'amministratore pro-tempore.

4. E' fatto obbligo al singolo cittadino ed agli Amministratori di stabili condominiali di osservare l'orario ed i giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta delle varie frazioni di rifiuti, in riferimento alla collocazione su strada o luogo pubblico dei sacchi e/o dei cassonetti.

5. In caso di omesso ritiro, anche per cause non imputabili ai cittadini, i sacchi e i cassonetti dovranno essere ritirati entro le ore 17.00 del giorno prefissato per il conferimento, per essere poi nuovamente esposti il giorno successivo previsto per la raccolta.

6. L'esposizione dei sacchi e dei contenitori deve avvenire garantendo la percorribilità veicolare e pedonale di carreggiata e/o marciapiede, anche a riguardo delle persone con ridotte capacità motorie.

7. Gli operatori commerciali che svolgono la loro attività su area pubblica sono tenuti, al termine dell'attività stessa, a lasciare lo spazio corrispondente al posteggio in concessione o in assegnazione temporanea giornaliera, pulito e con i rifiuti prodotti accatastati qualora ingombranti; gli stessi saranno opportunamente conferiti in sacchetti e/o contenitori separati qualora appartenenti alle frazioni secche od umide, al fine di facilitarne la raccolta. Durante le giornate ventose, gli operatori di cui al presente comma sono tenuti ad attuare tutte le soluzioni possibili al fine di prevenire la dispersione di ogni tipo di rifiuto prodotto.

8. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro, in riferimento a luoghi pubblici e a private dimore.

Articolo 15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le norme specifiche contenute nel Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato:

- a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
- b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo; in questo caso il personale del Comando Polizia Locale, salvo l'accertamento di reati ravvisabili, può allontanare i trasgressori previa notifica agli stessi di specifica Ordinanza Sindacale quando la stessa, fissando un termine non superiore a 48 ore per lo sgombero dell'area, evidenzia che la permanenza nell'area di cui trattasi può essere causa di problematiche di carattere igienico-sanitario anche per gli occupanti stessi, in carenza di strutture idonee a favorire la sosta; il personale del Comando Polizia Locale può altresì far abbattere e rimuovere, con l'ausilio del personale tecnico, le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
- d) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- e) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti, nei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;
- f) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi negli altrui confronti, lungo le strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi sui marciapiedi o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali o ai cimiteri; tutto ciò anche effettuando questue, raccolte di firme, vendendo e/o offrendo merci o servizi;
- g) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
- h) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- i) abbandonare alimenti destinati ad animali con modalità diverse da quelle stabilite dal vigente Regolamento comunale in materia di tutela degli animali di affezione, creando situazioni di degrado, assimilabili all'abbandono di rifiuti;
- l) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

2. Il Sindaco può stabilire ulteriori specifici divieti in relazione a luoghi di particolare pregio artistico ovvero a particolari situazioni di tempo e di luogo.

Articolo 16 - Contrasto alle azioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato

1. E' fatto divieto di deturpare e/o imbrattare con scritte, graffiti, disegni, murales – con qualunque tecnica grafica e fatte salve le eventuali aree destinate e concesse dall'Amministrazione Comunale - e affissioni gli edifici pubblici e privati, i muri in genere, i parapetti, i monumenti, i marciapiedi, le carreggiate e le relative pertinenze, nonché i manufatti pubblici, anche facenti parte dell'arredo urbano o esposti al pubblico.
2. E' fatto divieto di danneggiare o spostare dalla loro collocazione i manufatti pubblici o esposti al pubblico, le dotazioni dei parchi e dei giardini pubblici, gli elementi di arredo urbano, gli elementi degli impianti tecnologici a rilevanza pubblica, nonché il verde pubblico, gli alberi e le piantumazioni su area pubblica.
3. E' vietato entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
4. E' vietato collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti, segnaletica stradale, essenze arboree o su altri elementi di arredo urbano qualsiasi tipo di oggetti-ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, ancorarvi striscioni e simili, tranne nei casi di volta in volta valutati dal Comando Polizia Locale per fini di esclusivo interesse pubblico;
5. E' vietato utilizzare pali della pubblica illuminazione e le alberature per ancorarvi qualsiasi genere di manufatto;
6. E' fatto divieto di utilizzare in modo improprio o scorretto l'arredo urbano e le sue dotazioni, nonché il suolo pubblico con attività non congruenti alla loro destinazione d'uso.
7. E' sempre fatta salva l'applicazione delle insegne e di altro materiale pubblicitario autorizzato od ammesso ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia di pubblicità.
8. L'Amministrazione Comunale, tramite apposito personale, provvede alla immediata copertura delle scritte abusive aventi contenuto blasfemo, offensivo o contrario alla pubblica decenza.
9. E' consentita, senza alcun adempimento, l'applicazione di materiali o sostanze idonee ad impedire di tracciare scritte sui fronti di immobili o che favoriscano la ripulitura degli stessi.

Articolo 17 - Contrasto all'accattonaggio molesto ed invasivo sulle strade, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera e) è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto ed invasivo, con richieste insistenti e rivolte con atteggiamenti petulanti, fastidiosi o di minaccia, sulle pubbliche strade, e sulle intersezioni stradali, nonché sulle aree pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale, ivi comprese le aree dei mercati, dei centri commerciali, quelle antistanti l'Azienda ospedaliera e le stazioni ferroviarie, o di pertinenza delle chiese e dei cimiteri.

2. Integra la fattispecie di cui al comma 1:

a) l'accattonaggio esercitato con impiego di minori, di anziani, di disabili o di persone con malformazioni, ovvero simulando disabilità e malformazioni;

b) l'accattonaggio esercitato con il pretesto di rendere servizi – a titolo esemplificativo “lavavetri” e “accompagnatori dei carrelli della spesa” - o di smerciare oggetti, nonché quello esercitato con mezzi fraudolenti o di dubbia veridicità.

Articolo 18 – Uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree private ove sia costituita, a termini di legge, servitù di uso pubblico, deve essere autorizzata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento per l'applicazione del canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere altresì svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.

2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che, anche se non assoggettata a preventiva concessione o comunicazione, li deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

3. La raccolta di fondi e di sottoscrizioni, così come la distribuzione di materiale informativo ed ogni altra iniziativa finalizzata a pubblicizzare l'attività di associazioni benefiche, ONLUS e/o gruppi di solidarietà sociale, quando venga effettuata nelle aree antistanti i cimiteri e l'Ospedale o in aree mercatali - pur non richiedendo specifica concessione di suolo pubblico - deve essere svolta con le modalità e nei punti stabiliti dall'Amministrazione Comunale tramite i competenti uffici.

4. Sono comunque vietate le attività di cui al presente comma svolte in corrispondenza, a ridosso o comunque in prossimità degli ingressi dei cimiteri o dell'Ospedale.

5. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di commercio, è vietata l'attività di cessione e/o scambio, a qualunque titolo, di oggettistica di qualunque genere effettuata nelle aree pubbliche quando tale attività determini un assembramento di persone tale da costituire intralcio alla circolazione veicolare o pedonale.

Articolo 19 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purchè il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. E' favorito il gioco di bambini e ragazzi nei cortili e nei giardini condominiali. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, nelle piazze pubbliche è consentito, ai bambini di età fino a sei, anni l'uso di tavole, pattini e mini biciclette. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.

2. I gruppi di cittadini che vogliono organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

Articolo 20 – Somministrazione di alimenti all'esterno degli esercizi

1. L'uso di aree esterne per la somministrazione di alimenti è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti ed alla valutazione dei seguenti aspetti igienico-sanitari:

- pavimentazione dell'area (pedana, cemento, asfalto, porfido, legno, ecc., facilmente pulibili e lavabili in assenza di fosse biologiche visibili);
- copertura dei tavoli (ombrelloni, gazebo, tettoie, portici, ecc.);
- delimitazione dell'area ove necessario (fioriere, steccati, pannelli, siepi, ecc. nel rispetto dei regolamenti Comunali);
- assenza di cassonetti per rifiuti in prossimità dell'area;
- assenza di ponteggi o cantieri edili in prossimità dell'area;
- distanza dell'area di somministrazione dai locali di produzione;
- superficie dell'area di somministrazione e numero posti previsti in rapporto alla superficie della cucina ed al numero dei servizi igienici.

Articolo 21 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 12 e fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale, ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alla frequente estirpazione delle sterpaglie; lo stesso deve altresì essere mantenuto in condizioni tali da prevenire il proliferare di animali, parassiti o vegetazioni sgradite o portatrici di malattie o sindromi allergiche.

2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di provvedere alla manutenzione di siepi o piantagioni, quando le stesse, protendendosi dalle recinzioni, possano essere causa di potenziale danno ai passanti in transito, obbligandoli a discostarsi dal margine della carreggiata o impedendo loro di utilizzare, anche parzialmente, il marciapiede. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,20, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso, l'altezza di siepi e/o piantagioni dei terreni privati a un livello tale da garantire la piena visibilità al fine di tutelare la sicurezza urbana e la prevenzione degli incendi.

5. L'Amministrazione Comunale interviene con propria Ordinanza al fine di imporre ai proprietari o a coloro che abbiano la disponibilità di terreni, aree o spazi aperti periodici sfalci secondo calendarizzazione prestabilita dall'Autorità Sanitaria al fine di prevenire il proliferare di infestanti nocive per la salute.

6. Nelle recinzioni è vietato l'uso di materiali o modalità pericolosi per la pubblica incolumità.

Articolo 22 - Tende, luci, insegne, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio, dal vigente Regolamento comunale in materia di pubblicità e dal vigente Piano Regolatore per l'illuminazione pubblica, è liberamente ammessa la collocazione o la modificazione di fari, luci e lanterne all'esterno di edifici, quando non costituenti mezzo pubblicitario.

2. E' vietato lasciare in stato di evidente abbandono od incuria i manufatti di cui sopra e le tende solari, sia a servizio di attività commerciali, produttive che di stabili o abitazioni private, anche se non direttamente aggettanti su spazio pubblico.

3. La posa su area pubblica o privata assoggettata al pubblico transito, di monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi commemorative deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale, la quale può dare indicazioni in merito alle modalità di collocazione di tali manufatti. Trascorsi 20 giorni dalla comunicazione il richiedente può dare seguito alla realizzazione di quanto richiesto.

4. L'Amministrazione Comunale, quando il Comando Polizia Locale rilevi motivate difficoltà all'utilizzo di autonomi supporti, potrà apporre sui fabbricati e sulle recinzioni private o nelle immediate vicinanze di essi, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli toponomastici o segnaletica stradale o altri oggetti di pubblica utilità con le modalità più convenienti o adatte.

5. Le tende o le insegne a bandiera e simili, sporgenti su spazio pubblico, devono avere il loro bordo inferiore ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo. L'esposizione di cui al precedente periodo, sporgenti sullo spazio pubblico, è di regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato e in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni di viabilità, di decoro edilizio o di sicurezza pubblica.

6. L'Autorità Comunale si riserva di concedere speciali autorizzazioni ove occorran condizioni eccezionali.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Articolo 23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.

2. E' sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi): i cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio e gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell'autorizzare eventi o spettacoli.

Articolo. 24 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi).

2. Nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.

3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre - secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di settore - l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.

Art. 25 – Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e della tranquillità delle persone.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 26 - Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SPAZI ED AREE A VERDE PUBBLICO

Articolo 27 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1. Il presente Titolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi e delle aree pubbliche a verde quali parchi e giardini comunali, alberature ed aiuole stradali, verde spartitraffico, fioriere, spazi verdi a corredo di servizi pubblici, giardini privati aperti all'uso pubblico in base a specifiche convenzioni.

2. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

a) strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

b) danneggiare e calpestare le parti erbose dei giardini, danneggiare le parti erbose dei parchi, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto sia espressamente segnalato;

c) transitare o sostare con veicoli a motore nei viali interni dei parchi pubblici, salve le necessità di ingresso e di esclusivo transito sui viali, strade e percorsi asfaltati o i terra battuta interni agli spazi verdi dei mezzi delle Forze di Polizia, delle motocarrozzette a servizio di persone diversamente abili, dei mezzi di soccorso, dei mezzi di supporto ai lavori di manutenzione del verde e delle strutture presenti, dei mezzi per il carico e scarico di materiale per iniziative di intrattenimento o, ancora, per effettuare carico e scarico delle merci a favore di attività produttive eventualmente presenti nelle aree stesse.

d) allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste; accendere fuochi o bracieri al di fuori degli spazi specificatamente riservati a tali scopi, campeggiare o pernottare;

e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli e, più in generale, danneggiarli in qualsivoglia modo, scavare il terreno;

f) salire o usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto, utilizzarli quando di età superiore a quella indicata sugli stessi o, in mancanza, da parte di soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui tali strutture sono destinate; il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi di cui alla presente lettera è comunque posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia;

g) le attività sportive o ludiche individuali o di gruppo non devono creare disturbo agli altri frequentatori dei parchi e delle aree a verde;

h) circolare a bordo di velocipedi all'interno dei parchi, lungo i viali ed i percorsi, quando densamente frequentati da bambini o persone a piedi, in modo tale da creare pericolo per queste ultime categorie di utenti. Il predetto divieto non si applica ai velocipedi condotti da bambini di età inferiore a sei anni;

- i) seminare piante e fiori senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o del soggetto gestore;
- l) raccogliere fiori o qualsiasi altro tipo di vegetazione;
- m) asportare la terra;
- n) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria,
- o) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- p) strappare o rendere illeggibili gli avvisi di interesse pubblico apposti dall'Amministrazione Comunale o da altro soggetto che agisce in nome e per conto di essa;

3. All'interno dei parchi comunali è altresì ammesso lo svolgimento di manifestazioni sportive, di spettacolo o di intrattenimento e, ancora, l'insediamento di attività di spettacolo viaggiante, queste ultime effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali in materia ai sensi della Legge 337/68 e s.m.i., nei punti e nei luoghi indicati nell'atto autorizzativo. Qualora l'iniziativa non necessiti di autorizzazione, la stessa dovrà essere svolta con la diligenza richiesta al fine di prevenire danni all'ambiente con obbligo, al termine, di totale e completo ripristino dello spazio occupato. Sono fatte salve le vigenti disposizioni regolamentari in materia di occupazione suolo pubblico.

4. E' vietato gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti.

5. E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

6. La presenza, la circolazione e la detenzione dei cani e degli altri animali all'interno dei parchi e delle aree a verde è disciplinata con l'apposita regolamentazione comunale specifica per materia.

TITOLO IV - NORME SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN RIFERIMENTO ALLA CORRETTA CONVIVENZA CIVILE

Articolo 28 - Premessa

1. Le norme contenute nel presente Titolo sono emanate esclusivamente con lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento delle attività produttive, nel più ampio significato del termine, in relazione al loro corretto inserimento nella realtà cittadina, al rispetto della sicurezza, della quiete della collettività e salvaguardando la convivenza con la destinazione residenziale.

2. Le presenti norme trovano applicazione sino a che l'Amministrazione Comunale, con specifici atti regolamentari, non disciplini esaustivamente le singole materie.

3. Restano ferme le procedure amministrative vigenti per consentire l'inizio e le modifiche delle specifiche attività considerate.

4. Le norme del presente Titolo intervengono introducendo limitazioni, anche temporali, nell'apertura e nello svolgimento dell'attività, con gli scopi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi generali cui si ispira il presente Regolamento, in carenza di altre disposizioni locali vigenti e ciò sino all'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 2.

Articolo 29 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo idonee condizioni igieniche.

2. Salve le vigenti normative urbanistiche in materia di destinazione d'uso degli immobili, è vietato l'esercizio promiscuo di attività produttive e/o lavorative utilizzando contemporaneamente gli stessi locali o quelli ad essi adiacenti ma funzionalmente correlati ai primi destinandoli a residenza anche temporanea. Ai fini del presente comma costituisce "residenza" la predisposizione di strutture per il riposo e per il consumo di pasti.

3. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno apparire puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Articolo 30 - Negozi e articoli per soli adulti

1. I locali esclusivamente destinati alla vendita di oggettistica per soli adulti, adottano misure atte ad impedire l'accesso al locale senza un preventivo controllo dei potenziali avventori, con dispositivi di apertura dell'ingresso solo a chiamata.

2. Qualora in esercizi commerciali diversi da quelli di cui al comma 1 siano presenti anche articoli per soli adulti, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e detti articoli devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili. Gli esercizi di cui al presente articolo, ivi compresi i distributori automatici, sono tenuti a non esporre i prodotti venduti al pubblico o in modo visibile da strada o da altro luogo di transito.

3. La vendita, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo degli oggetti di cui al comma 1 non può essere effettuata a minori di anni 18.

Articolo 31 - Obbligo di vendita delle merci esposte e manutenzione dei bagni

1. I titolari o gestori di attività commerciali e di somministrazione, salve le norme contenute nel T.U.L.P.S. qualora applicabili, non possono rifiutare la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte alla pubblica vista al prezzo indicato, nei confronti di coloro i quali siano in grado di corrisponderne il relativo prezzo.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, senza che questi vengano richiesti dal pubblico, è obbligatorio segnalare in modo visibile che gli stessi non sono posti in vendita.
3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione degli stessi a chiunque ne faccia richiesta senza per questo richiedere corrispettivo alcuno o consumazione in cambio.

Articolo 32 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi

1. Salvo quanto previsto dal vigente Regolamento C.O.S.A.P./T.O.S.A.P., ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere dalla soglia dell'esercizio e non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e modalità di collocazione, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o con ridotta capacità motoria.
2. E' permesso, di norma, apporre i quotidiani o simili pubblicazioni editoriali in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dei punti vendita di quotidiani e periodici; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti. E' altresì permessa l'esposizione di fiori e piante.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
5. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Articolo 33 - Raccolta stracci ed altri materiali

1. Chiunque svolge attività anche saltuaria di raccolta di stracci o altri oggetti usati o comunque abbandonati al suolo, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di ingombro e di imbrattamento del suolo pubblico o alterazioni di raccolta differenziata già in precedenza effettuata da terzi, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.
2. Salva l'applicazione del vigente Regolamento C.O.S.A.P./ T.O.S.A.P., la collocazione di strutture atte al conferimento di abiti ed oggetti usati destinati al recupero deve avvenire

preferibilmente al di fuori della carreggiata e in modo tale da non causare intralcio e/o pericolo per la circolazione veicolare e/o pedonale.

Articolo 34 - Regolazione della condotta degli avventori delle attività economiche

1. I gestori dei locali destinati ad attività produttive come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o di altri luoghi di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali o dei luoghi stessi che, se comunque riconducibile all'attività, sia causa di disturbi, disagi o pericoli per il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione anche attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.

2. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

3. Il Dirigente competente per materia, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, quando accertata in ore serali e/o notturne può, previo avvio di procedimento comunicato ai sensi di legge, intervenire con riduzioni anche temporanee dell'orario di attività di un singolo locale o di più locali insistenti in una medesima via, quartiere o altro.

4. La propagazione di suoni provenienti dall'interno delle attività di cui al presente articolo con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione, soggiace alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico; non è ammessa la diffusione di musica quando appositamente realizzata mediante la collocazione esterna di amplificatori, se non in occasione di particolari iniziative a carattere temporaneo e/o legata a particolari eventi.

Articolo 35 - Conferimento rifiuti per le attività di cui al presente titolo

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale, i gestori dei locali destinati ad attività produttive di beni e/o servizi, artigianali, industriali, esercizi di somministrazione o commerciali, attività di servizio al pubblico, titolari o preposti di sale giochi, centri di telefonia, "internet-point", circoli privati, produttori agricoli, e simili, devono provvedere, a chiusura dell'attività, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali rifiuti derivanti dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi e riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale.

2. Fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale, gli operatori commerciali che svolgono la loro attività su area pubblica sono tenuti, al termine dell'attività stessa, a lasciare lo spazio corrispondente al posteggio in concessione o in assegnazione temporanea giornaliera pulito e con i rifiuti prodotti accatastati qualora ingombranti; gli stessi saranno opportunamente conferiti in sacchetti e/o contenitori separati qualora appartenenti alle frazioni secche od umide, al fine di facilitarne la raccolta. Durante le giornate ventose, gli operatori di cui al presente comma sono tenuti ad attuare tutte le soluzioni possibili al fine di prevenire la dispersione di ogni tipo di rifiuto prodotto.

Articolo 36 - Attività di produzione alimenti mediante l'utilizzo di forni

1. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce.

2. I titolari o conduttori degli impianti produttivi pongono in essere attività di periodica ispezione, verifica e pulizia delle canne di esalazione, con tempistiche consone ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra.

Articolo 37 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

1. L'esercizio di mestieri ambulanti e dell'attività di artista di strada è libera ed ammessa nei limiti previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per quanto applicabili, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento C.O.S.A.P./T.O.S.A.P.. e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 1, lettera e) del presente regolamento. In occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, il Sindaco può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

2. Ogni mestiere di cui al comma 1 è vietato all'interno delle aree interne ai mercati e nelle strade, vie, piazze o spazi ad essi naturalmente riconducibili, davanti o sui sagrati delle chiese, davanti agli istituti bancari, davanti alle sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento, lungo le strade e luoghi interessati da celebrazioni di manifestazioni pubbliche, politiche, religiose, di culto e comizi elettorali. Per i suonatori ed i cantanti è vietato esercitare l'attività in corrispondenza di fronti di fabbricati ove trovano affaccio attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. L'artista di strada che, per le sue particolari performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, deve adottare tutte le cautele affinché l'assembramento dello stesso non sia causa di disagio per il transito, nei medesimi luoghi,

dei pedoni e, comunque, limitando la durata di ciascuna rappresentazione ad un massimo di 60 minuti continuativi; successivamente potrà esibirsi in altro luogo distante almeno 50 mt.

4. Lo spazio necessario per la esibizione delle attività di cui al presente articolo non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, consentendo l'occupazione con quanto sia strettamente necessario allo spettacolo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono vietati l'utilizzo di strutture ed arredi pubblici ed ogni forma di pubblicità ad eccezione di manifesti supportati su cavalletti o simili collocati nelle immediate vicinanze dell'evento e solo durante la durata dello stesso o nelle fasi immediatamente precedenti mentre è ammessa la libera vendita di oggettistica di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica.

5. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sua esibizione essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera; il passaggio "a cappello" tra il pubblico non configura violazione della norma di cui al precedente capoverso.

6. Sono comunque vietate le grida reclamizzanti per le attività di cui al presente articolo, anche all'interno dei locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

7. Non rientrano tra le attività ammesse ai sensi del presente articolo, che quindi si intendono vietate, tutte quelle che, svolte su area pubblica, comportano un intervento diretto sul corpo umano o su animali quali massaggi, tatuaggi, pitture su corpo, ecc, sia temporanee che permanenti oppure che vedano l'utilizzo diretto di fiamme libere, come pure l'attività di cartomante o similari. L'attività di tecniche di disegno su suolo è ammessa solo con l'utilizzo di teli amovibili allo scopo di non danneggiare il sedime stradale.

Articolo 38 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Le attività di cui al presente articolo sono disciplinate dalle vigenti norme statali, regionali e comunali in materia.

2. Il Sindaco o il Dirigente competente per materia, a seconda delle specifiche attribuzioni, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni possono, nell'atto autorizzativo, impartire prescrizioni anche a limitazione dell'attività specifica.

3. L'inosservanza alle disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di pubblica sicurezza.

Articolo 39 - Attività produttive in esercizio continuativo

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle attività produttive che operano in orario di attività continuativo senza chiusura notturna.

2. Salva l'applicazione delle disposizioni nazionali o regionali o del regolamento edilizio e dall'art. 29, l'insediamento delle attività di cui al comma 1 negli stessi immobili ove è contemplata la contestuale destinazione d'uso residenziale è ammessa a condizione che il titolare della stessa presenti, qualora tale obbligo non sia già contemplato nello specifico procedimento amministrativo relativo all'inizio dell'attività, documentazione di previsione di impatto acustico o, in subordine, autocertificazione attestante che l'attività stessa e le strumentazioni utilizzate non saranno fonte di emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno od abitativo.

3. Salve le verifiche dei limiti di emissione effettuati dall' A.R.P.A.S.. il Sindaco può, a fronte di motivate segnalazioni anche provenienti da privati e supportate da accertamenti del Comando Polizia Locale, adottare provvedimenti limitativi dell'orario notturno di esercizio delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 40 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalle norme che disciplinano l'uso dello stemma del Comune e del gonfalone e dalle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale per la concessione dei patrocini, è vietato utilizzare su manifesti, inviti, volantini e simili lo stemma del Comune, la denominazione di uffici o servizi comunali e la dizione "patrocinio dell'Amministrazione Comunale" o frasi aventi simile significato.

Articolo 41 - Esibizione dei titoli per l'esercizio delle attività

1. Salvi gli obblighi di esposizione dei titoli autorizzativi previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutti gli esercenti attività economiche e produttive svolte in forza di autorizzazione, denuncia di inizio attività produttiva o titolo abilitante similare hanno l'obbligo di tenere la stessa presso l'esercizio o l'unità locale ed esibirla al personale addetto al controllo.

TITOLO V - ANIMALI

Articolo 42 - – Detenzione animali domestici e cani da guardia

1. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici non pericolosi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

2. I detentori devono comunque curare che essi non determinino inconvenienti igienici;

3. Nei centri abitati del Comune è vietata la detenzione di cani o altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, guaiti e altrimenti, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità per l'ordine e per il decoro;

4. In caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti o agli inquilini dei piani inferiori;
5. La Polizia Municipale nell'accertare le violazioni a carico dei proprietari o detentori degli animali suddetti, li diffida ad allontanare gli animali stessi o a metterli in condizioni di non disturbare;
6. I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare purchè non liberamente accessibili dal pubblico;
7. Ove gli anzidetti luoghi di proprietà privata siano accessibili al pubblico, deve essere apposto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere muniti di museruola o tenuti a catena fissa, custoditi comunque in modo da non recare danno o molestia;
8. L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata tale da non arrecare danno al cane, oltre a possedere un solido ancoraggio questi dovrà sempre poter raggiungere, in autonomia la ciotola dell'acqua del cibo ed i ripari;
9. I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affaccino su vie pubbliche o soggette soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

Articolo 43 – Concentramento di animali nell'agglomerato urbano.

1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di piccoli animali da cortile per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato e sempre che siano tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti. Il numero degli animali di bassa corte (di età adulta) detenibili non può essere comunque superiore a 10 avicoli (galline , tacchini, anatre , ecc.) n. 10 conigli, 10 piccioni. E' comunque ammessa la presenza contemporanea di non più di 20 capi anche appartenenti a specie diverse.
2. La detenzione di animali da cortile è ammessa all'interno del centro abitato se l'allevamento è posto ad adeguata distanza dalle case abitate. Gli animali dovranno essere mantenuti in ambienti sufficientemente spaziosi e puliti, provvisti dell'acqua e del cibo necessari, in modo da garantirne il benessere e la salute. Dovrà provvedersi alla periodica pulizia delle gabbie e dei ricoveri per evitare l'insorgere di odori fastidiosi e dovranno essere adottati idonei accorgimenti per combattere gli insetti.
3. Il letame dovrà essere asportato frequentemente e devono essere evitati impaludamenti e ristagni d'acqua nell'area circostante i ricoveri degli animali.
4. Sia evitato qualsiasi accumulo di deiezioni ed altri rifiuti organici.
5. Fate salve le disposizioni di cui al codice penale, è vietato adottare comportamenti contrari ad un rapporto equilibrato e ad una serena convivenza tra gli animali, l'uomo e

l'ambiente. A tal fine gli animali ed in particolare i cani detenuti all'esterno delle abitazioni, dovranno essere custoditi in idonei ripari, rialzati dal suolo e coperti su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dal freddo, dalle intemperie e dal sole diretto.

6. All'esterno gli animali potranno essere legati con catena avente una lunghezza adeguata, che dovrà essere fissata ad un cavo aereo, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato. Tali animali dovranno sempre avere la possibilità di raggiungere agevolmente i contenitori dell'acqua, del cibo ed i ripari. In ogni caso i cani alla catena non devono poter raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

7. I cani non possono essere tenuti, neppure per periodi brevi, in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e chi li detiene dovrà provvedere alla pulizia degli escrementi e dell'urina in modo da evitare ogni inconveniente igienico sanitario per il benessere delle persone e degli stessi animali.

Articolo. 44. Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché il Regolamento comunale di igiene urbana e di tutela del benessere animale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio a una misura non superiore a m. 1,50 e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. E' fatto altresì obbligo al detentore del cane, quando conduce l'animale in luogo pubblico o aperto al pubblico di portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

2. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

3. E' fatto obbligo utilizzare il guinzaglio e la museruola nonché aver stipulato adeguata polizza assicurativa specifica per la conduzione dei cani elencati in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. E' vietato il possesso di cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ed inseriti nell'apposito registro tenuto dai servizi veterinari, ai seguenti soggetti:

a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727,544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 e dell'art. 4 della legge 4 novembre 2010 n. 201;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

6. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

7. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

8.E' vietato l'accesso degli animali d'affezione in tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, nonché ai locali degli uffici pubblici, quali Comune, Caserme, Ospedali, scuole, case di riposo, nelle chiese e altri luoghi di culto, negli asili.

9. Il predetto divieto non si applica per i cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti ovvero per i cani delle forze di polizia in servizio.

I predetti divieti non si applicano:

- a) negli spazi privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) negli spazi riservati ad un uso promiscuo uomo animale e come tali contrassegnati;

10. Fatte salve le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in cimitero purché muniti di guinzaglio e museruola.

Articolo 45 – Azioni per il contenimento della nidificazione e della sosta dei colombi urbani

1. Negli edifici che possiedono caratteristiche architettoniche in grado di permettere l'insediamento di coppie nidificanti di colombi urbani (ad esempio sottotetti, torri campanarie, anfratti e buchi nei manufatti, fori pontieri, ecc..) è necessario occludere l'accesso ai siti al fine di evitare la generazione o l'incremento delle colonie.

2. La chiusura deve essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche estetiche e architettoniche dei manufatti, mediante l'impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura di finestre o applicazione di vetri) oppure mediante l'utilizzo di reti metalliche o altro materiale, secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli culturali paesaggistici ove esistenti. L'occlusione deve essere realizzata per tutte le cavità di diametro superiore a 5-6 cm. Nel caso si verificasse la presenza di altre specie

ornitiche che utilizzano lo stesso rifugio per la nidificazione o lo svernamento, si deve garantire un foro sulla parte bassa dell'occlusione della dimensione di 5x3 cm.

Dove fossero già presenti colonie di colombi urbani, prima di procedere alla muratura, è necessario fare uscire tutte le unità e pulire accuratamente i locali. Nel caso fossero presenti nidi occupati da piccoli è necessario attendere l'involo prima di procedere all'allontanamento e alla muratura.

3. Negli edifici ove è documentata la presenza di piccioni su davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli o qualunque oggetto esterno è necessario provvedere all'installazione di dissuasori idonei preferibilmente perpendicolari alla base e con punte arrotondate, procedendo anche alla rimozione di escrementi dagli edifici di pertinenza, nonché provvedere a successivi e accurati interventi di pulizia ed eventuale disinfestazione.

4. E' fatto divieto, in tutti i luoghi pubblici, di somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici e in particolare a colombi urbani presenti allo stato libero sul territorio comunale.

TITOLO VI – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 46 – Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dalla abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgerà il rito funebre o il cimitero, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno preventivamente essere comunicate al servizio di polizia locale e dovranno seguire gli itinerari concordati con il servizio medesimo.

3. Fermo restando quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie, processioni, manifestazioni religiose e simili dovrà comunicare al servizio suddetto almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle stesse i dati inerenti le date, gli orari ed il percorso interessati; inoltre, per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione o interessino la viabilità, la comunicazione dovrà essere fatta almeno sette giorni prima, in maniera da consentire l'adozione di eventuali provvedimenti in materia.

Articolo 47 - Processioni, cortei e cerimonie

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno preventivamente essere comunicate al servizio di polizia locale e dovranno seguire gli itinerari concordati con il servizio medesimo.

2. Fermo restando quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie, processioni, manifestazioni religiose e simili dovrà comunicare al servizio suddetto almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle stesse i dati inerenti le date, gli orari ed il percorso interessati; inoltre, per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione o interessino la viabilità, la comunicazione dovrà essere fatta almeno sette giorni prima, in maniera da consentire l'adozione di eventuali provvedimenti in materia.

TITOLO VII - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATIVI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATIVI

Articolo 48 - Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti.

2. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.

3. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Municipale oltre che a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria . Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

4. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinate al Comune.

Articolo - 49 - Sanzioni

1. Le violazioni di cui agli articoli 3,5,6,7,8,9,10,13,14,15,17,20,36,42,43,44 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 – pagamento in via breve euro 100,00.

2. Le violazioni di cui agli articoli 11,12,16,18,21,23,24,25, 34 sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 500,00 – pagamento in via breve euro 150,00.

3. Per a violazione prevista dall'art. 4 non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'organo accertatore trasmette il relativo verbale al dirigente di settore per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

4. Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 – pagamento in via breve euro 50,00.

5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento descritto all'articolo 51, o non osservi i termini previsti, così come il cittadino che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, non esegua immediatamente gli interventi necessari, è soggetto a sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 500,00 – pagamento in via breve euro 160,00.

6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto il pagamento ai sensi di legge. E' inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

7. E' facoltà del Comune, con provvedimento della Giunta, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente articolo.

Articolo - 50 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Articolo- 51 – Ripristino o rimozione delle opere abusive

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le

opere abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino o la rimozione siano da realizzare immediatamente.

2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 49 c.5. In caso di mancata ottemperanza, il Comune potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato.

3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore impone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando di Polizia Municipale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 49 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO VIII – ABROGAZIONI

Articolo 52 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- a) il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 24 gennaio 1968 come modificato dalla Deliberazione del Commissario straordinario n. 136 del 27 settembre 1984.
- c) ogni altra disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente regolamento.